

Codice A1813B

D.D. 9 luglio 2021, n. 1973

**OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 67/2021 relativa a opere di "Ripristino spondale del Rio Tepice all'altezza del ponticello di Cascina Cavaglià", in Comune di Trofarello (TO). Richiedente: Comune di Trofarello.**



**ATTO DD 1973/A1813B/2021**

**DEL 09/07/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 67/2021 relativa a opere di "Ripristino spondale del Rio Tepice all'altezza del ponticello di Cascina Cavaglià", in Comune di Trofarello (TO).  
Richiedente: Comune di Trofarello.

In data 20.05.2021 con nota prot. n. 6104 (pervenuta in data 21/05/2021 prot. n. 24131/A1813B) il Comune di Trofarello ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di "Ripristino spondale del Rio Tepice all'altezza del ponticello di Cascina Cavaglià", in Comune di Trofarello, al confine sud con il Comune di Cambiano.

Gli interventi previsti interessano un tratto del Rio Tepice di lunghezza di circa 80,00 m, in corrispondenza del ponte sulla strada comunale di collegamento fra i territori dei due comuni, e sono finalizzati alla messa in sicurezza idraulica del manufatto, attraverso il contenimento dell'erosione spondale sia in sponda destra che in sinistra orografica ed al miglioramento della sezione di deflusso. In particolare essi sono i seguenti:

- realizzazione di scogliera, con funzione antiersiva, in massi in pietra naturale provenienti da cava, intasati in fondazione in cls ed in elevazione mutuamente incastrati ed intasati in terra agraria per favorire la rinaturazione della scarpata. Le suddette spondali avranno altezza in elevazione pari a 2,60 m, larghezza in fondazione 2,50 m e in sommità 0,85 m, profondità 1,00 m sotto il fondo alveo, e si collocheranno in destra e in sinistra orografica del Rio Tepice, come di seguito riportato:
  - a monte del ponte, in sponda sinistra, lunghezza 11,00 m fino al muro d'ala del ponte;
  - a monte del ponte, in sponda destra, lunghezza 30,00 m, fino al muro d'ala del ponte;
  - a valle del ponte in sponda sinistra, dal muro d'ala del ponte per 45,50 m, previa rimozione della palificata in legno esistente;
  - a valle del ponte in sponda destra, dal muro d'ala del ponte per una lunghezza di 10,00 m;

- realizzazione di mantellata in scapoli in pietra intasata in cls a protezione delle spalle del ponte, per una lunghezza di 7,40 m, spessore medio 20-25 cm;
- abbattimento del filare di pioppi di proprietà privata posto sul ciglio della scarpata, al fine di permettere la realizzazione della scogliera a valle del ponte, in sinistra orografica.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali, che compongono il progetto definitivo, redatti dall'Ing. Paolo Chiavassa, dello Studio PGT con sede in Via Cialdini 13 a Torino, ed in particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica: *Relazione tecnica e documentazione fotografica (all.1)*, *Relazione idrologica-idraulica (all.3)*, *Corografia-estratti PRGC-Planimetria catastale (all.9)*, *Planimetria di progetto e rilievo su base catastale (all.15)*, *Planimetria di stato di fatto e progetto (all.10)*, *Profili di sponda (all.12)*, *Sezioni trasversali (all.15)*, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il Comune di Trofarello, con propria D.G. n. 58 del 20/05/2021, ha approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo delle opere in oggetto.

In data 02/07/2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la D.G.R. n. 21-1004 del 9/2/2015 recante "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex art. 15 della L.R. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli

ambienti acquatici;

- visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino pervenuto in data 16/06/2021 prot. n. 28254/A1813B), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Trofarello ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale del corso d'acqua nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.);
3. il piano di appoggio della fondazione delle scogliere dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
4. le scogliere in progetto dovranno essere rispettivamente attestate a monte e a valle del ponte ai muri d'ala esistenti, e risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate nell'esistente sponda;
5. il paramento esterno delle opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale senza soluzione di continuità;
6. i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m<sup>3</sup> e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. il materiale litoide proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, o a tergo della nuova scogliera, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi. Eventuale materiale demaniale in esubero dovrà essere allontanato dall'alveo e non depositato in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni, o conferito a discarica, in quanto ricadente nella categoria 3 "materiali litoidi di valore nullo" della cosiddetta "Zona 3" di cui alla D.G.R. n. 21-1004 del 9/2/2015;

8. le strutture lignee della palificata da eliminare ed eventuali murature derivanti dalla demolizione dovranno essere rimosse dall'alveo;
9. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione sulle sponde non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
10. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua

interessato;

18. L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n° 37/2006, con nota prot. 28254 del 16.06.2021, in risposta alla richiesta di parere del Settore scrivente prot. n. 27306 del 10.06.2021.

Si segnala altresì che nell'ambito dei lavori dovranno essere posate in opera adeguate barriere di sicurezza del ponticello, in quanto quelle esistenti sono ampiamente compromesse.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Prot. n. 64526  
Struttura SA3-1

Torino, 14 giugno 2021

Settore Tecnico Regionale  
Area Metropolitana di Torino  
della Regione Piemonte  
C.so Bolzano 44  
10121 TORINO  
[tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto: Autorizzazione Idraulica – “Ripristino spondale del Rio Tepice all’altezza del ponticello di cascina Cavaglia” nel Comune di Trofarello (TO)

Vista la Vs. richiesta pari oggetto dell’11/6 u.s si è proceduto all’esame della documentazione pervenuta inerente lavori di messa in sicurezza idraulica di un ponticello a servizio della viabilità comunale mediante il ripristino di adeguate sezioni di deflusso e contrastando i fenomeni erosivi di sponda mediante la costruzione di difese spondali in massi naturali non cementati.

Si ritiene che tali lavori possano essere compatibili con la tutela della fauna ittica ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010, ove realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. nella realizzazione del cantiere si dovrà procedere da valle verso monte e i lavori dovranno essere limitati nel tempo allo stretto necessario;
2. si dovrà richiedere apposita autorizzazione alla messa in secca al Servizio scrivente (con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi) e valutare l’eventualità di procedere con il recupero della fauna ittica presente nel tratto interessato, a cura di Città Metropolitana e con oneri a carico del richiedente;
3. atteso che le caratteristiche ambientali del rio fanno ritenere che, qualora vi sia presente fauna ittica, questa appartenga al taxon dei ciprinidi, si raccomanda di evitare di realizzare i lavori nel periodo di riproduzione di tali specie, compreso tra il mese di aprile e quello di giugno;
4. dovranno essere previste idonee precauzioni per tutte le operazioni di manutenzione, rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere, che dovranno avvenire lontano dall’alveo.

5. al termine dei lavori si dovrà garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco, effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto.

Distinti saluti.

PV

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Mario Lupo